

	<p><i>Ministero dell'Istruzione</i> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB) e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.it pec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145</p>	
---	---	---



Regolamento per la vigilanza sugli alunni.

Delibera n. 80 del Consiglio di Istituto
seduta del 06/11/2024

Note

L'obbligo di sorvegliare gli studenti ha carattere relativo, dovendosi articolare in modo più o meno rigoroso a seconda dell'età degli alunni e degli studenti e delle condizioni ambientali in cui essi vengono a trovarsi. È centrale la valutazione di prevenibilità e prevedibilità relativa ai rischi e ai danni che gli studenti possono cagionare a sé o ad altri.

La valutazione di tali indicatori, deve risultare dagli atti formali attraverso i quali l'istituzione scolastica organizza la propria attività: il regolamento di istituto, i protocolli operativi, gli atti di organizzazione del lavoro e del personale.

Se ne deduce che non esiste una documentazione universalmente valida e legittima, in quanto tale documentazione va curata sui diversi casi concreti, correlati, inoltre, alla tipologia di scuola e alla sua complessità.

Premessa

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

In ogni caso i minori, se non riconsegnati ai genitori, permangono in un luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità. Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Art.1 Entrata degli alunni

L'entrata posticipata durante le attività didattiche potrà avvenire solo in corrispondenza dell'inizio dell'ora di lezione, secondo la scansione oraria del plesso.

- L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF. Tali orari specifici devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- i cancelli esterni e le porte vengono aperti a partire tra le ore 8:15/8:30 per le scuole primarie e dalle 7:55 per le scuole secondarie per consentire l'entrata a alunni e insegnanti ed anche ai genitori quando ricorre il caso. I cancelli e le porte sono richiusi 5 minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico;
- non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico;
- gli accompagnatori/genitori devono evitare di accalcarsi all'ingresso/cancello, ostacolando il regolare flusso degli alunni;
- gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale;
- è vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati o invitati;
- in caso di sciopero o di assemblea sindacale i genitori dovranno assicurarsi del regolare svolgimento delle lezioni prima di lasciare i figli a scuola. Nel caso in cui lo sciopero/assemblea sindacale si svolgesse durante le attività scolastiche la vigilanza è affidata agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico presenti a scuola. Tutti i minori che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori verranno comunque trattenuti a scuola;
- l'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, con biciclette e altri mezzi di trasporto, sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano.

Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

- La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche, l'uscita ai servizi e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio e al collaboratore scolastico preposto al piano;
- i docenti sono invitati a limitare le uscite degli alunni in bagno in caso di assenza dei CCSS;
- gli alunni che si recano ai servizi, lo faranno in modo ordinato e senza recare disturbo alle attività;
- nella scuola secondaria gli alunni non si recheranno ai servizi alla prima e ultima ora, agli intervalli antimeridiani e a quelli post-mensa.

Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di ora tra i docenti nelle classi

- È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile;
- per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi dove si verificassero ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente di una classe, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva;
- in caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti;
- durante il cambio d'ora gli alunni dovranno rimanere in classe.

Art. 4 La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

- L'intervallo-ricreazione, della durata diversa a seconda dell'ordine di scuola, sia della mattina che del post-mensa, deve svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, negli spazi interni, definiti all'inizio dell'anno scolastico dalla Commissione Sicurezza.
- le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio e/o secondo il piano di ripartizione in zone predisposto dal Dirigente per meglio sorvegliare gli alunni. I docenti vigileranno affinché sia sempre assicurata la tutela dell'incolumità fisica degli alunni, sorvegliando il proprio gruppo-classe in spazi definiti;
- spetta ai collaboratori in turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza, secondo le previsioni del protocollo di vigilanza Collaboratori, e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

- Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario;
- spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore/Dirigente;
- gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art. 6 La vigilanza degli alunni portatori di handicap

La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 7 Uscita e uscita anticipata degli alunni da scuola

L'uscita da scuola e il rientro durante le attività didattiche potrà avvenire solo in corrispondenza dell'inizio dell'ora di lezione, secondo la scansione oraria del plesso.

SCUOLA PRIMARIA

- Il personale docente della scuola primaria, al termine delle attività, deve accompagnare gli alunni fino alla porta/cancello di uscita stabilita, curando la consegna degli alunni al genitore o ad un delegato;
- la Scuola non consente l'uscita autonoma agli alunni della Scuola Primaria. Per questi alunni è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato;

- all'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio di Segreteria provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni;
- l'Ufficio provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini;
- i famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità;
- gli alunni devono uscire in modo ordinato, senza correre e spingere; non è consentita l'uscita di alunni non sorvegliati dal proprio insegnante. Gli alunni in bicicletta devono accompagnarla a piedi fino all'uscita in strada;
- i genitori, o i loro delegati, devono evitare di accalcarsi all'uscita, ostacolando il regolare deflusso degli alunni; è vietato attendere gli alunni all'interno dell'edificio. Dopo aver ritirato il proprio figlio/a devono allontanarsi dall'uscita per favorire il regolare deflusso delle altre classi;
- nella scuola primaria, per l'uscita anticipata, l'autorizzazione è concessa dall'insegnante di sezione/classe;
- ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante;
- ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale;
- l'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro e sul faldone di classe della sicurezza. In caso di ripetute uscite anticipate l'insegnante ne informerà il Dirigente scolastico.

SCUOLA SECONDARIA

- Gli insegnanti in servizio nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni alle varie uscite prestabilite fino al cancello di uscita dell'edificio;
- la Scuola consente l'uscita autonoma agli alunni della Scuola secondaria di I gr. I genitori degli studenti richiedenti l'uscita autonoma del proprio figlio/a compileranno una richiesta, sottoscritta da entrambi e corredata dai relativi documenti di riconoscimento, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola. In tale modulo dichiareranno che il/la proprio/a figlio/a, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, possa uscire da scuola da solo/a al termine dell'orario delle lezioni, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo della vigilanza;
- l'autorizzazione potrà essere revocata, dalla Scuola o dalla Famiglia, con atto motivato, qualora:
 - 1) vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto;
 - 2) l'alunno manifesti comportamenti a rischio o non completi e adeguati livelli di maturazione e autonomia;
- la medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale dell'Istituto dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nel tragitto fino al mezzo di trasporto, nella salita e discesa dallo stesso e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, nel percorso dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa;
- i docenti avranno cura di consegnare ai genitori o persone delegate, gli alunni che non sono autorizzati all'uscita autonoma;

- i docenti in servizio nell'ultima ora, se per quel giorno è previsto il servizio mensa e non sono accompagnatori, dovranno affidare la classe agli insegnanti coinvolti in tale servizio.
- l'uscita anticipata e l'uscita durante il servizio mensa (anche se autorizzata dal Dirigente) è da considerarsi uscita straordinaria pertanto i genitori devono provvedere, personalmente o tramite persona delegata, al ritiro del proprio figlio da scuola.

Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori;
- spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, ricordare agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale/sociale/civile.
- in caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe;
- durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.